

AVV. MICHELA PIGNATELLI
VIA A. SCIESA 18/2 A – B
40132 BOLOGNA
TEL: 0516415709; FAX: 0516412775;
PEC: MICHELA.PIGNATELLI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

- Sede di Roma -

SEZ III bis R.G. 7387/2022

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. 7387/2022

Nell'interesse di: Mario Petrulli, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12.10.1973, residente in Condofuri (RC), alla via Palermo 3, C.F.: PTRMRA73R12F112R, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Michela Pignatelli (C.F.: PGNMHL81B43E205S, pec: michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it, fax: 0516412775), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it, nonché presso il Suo Studio in Bologna, alla via Amatore Sciesa 18/2 a - b

- Ricorrente -

Nei confronti di: Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*

- Resistente -

PER L'ANNULLAMENTO PER INVALIDITA' DERIVATA

Del provvedimento 0011274/2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Reggio Calabria per i posti comuni e di sostegno, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente con ricorso ritualmente notificato, impugnava il provvedimento O.M. 112/2022, con il quale il Ministero dell'Istruzione bandiva la procedura

concorsuale volta alla redazione della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), nella parte in cui, all'art. 7 comma 4, lett. e) stabiliva che i soggetti inseriti in graduatoria con riserva non avrebbero potuto stipulare il contratto di lavoro, in ragione della riserva stessa.

Il ricorrente affidava il gravame ai seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI IN MATERIA DI INSERIMENTO CON RISERVA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il ricorso, iscritto al NRG 7387/2022, veniva assegnato alla sezione III bis con udienza cautelare fissata per il 2 agosto 2022, poi rinviata al 27 settembre 2022 per la verifica circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Le graduatorie provinciali per le supplenze presso la provincia di Reggio Calabria venivano pubblicate in data 3 settembre 2022, e il ricorrente si collocava per il sostegno al posto n. 573 con il punteggio di 47 punti e al posto 39 con il punteggio di 96 punti per il posto comune, classe di concorso A046.

In ragione della disposizione impugnata di cui all'art. 7 comma 4 lett. e) dell'O.M. 112/2022, l'amministrazione assumeva i soggetti collocatisi in posizione successiva rispetto al ricorrente senza riserva.

Con i presenti motivi aggiunti viene impugnato, pertanto, il provvedimento con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze, sia per il posto comune che per il sostegno, e precisamente il decreto 0011274/2022, sotto il profili dell'invalidità e/o illegittimità derivata.

**** *

Ciò premesso, ritenendo anche i provvedimenti oggi gravato illegittimi e lesivi della situazione sostanziale che si vuole tutelare, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, intende opporvisi riproponendo i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI IN MATERIA DI INSERIMENTO CON RISERVA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'Ordinanza n. 112/2022, oggetto della presente impugnazione, è illegittima in quanto violativa della funzione espletata dall'inserimento con riserva nelle procedure concorsuali, annientandola.

Infatti, l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali è volta a non sacrificare l'interesse del concorrente che è quello al conseguimento del bene della vita finale, rappresentato nel caso di specie, dall'ottenimento del contratto per l'insegnamento a tempo determinato nell'anno scolastico 2022 – 2023 e nel successivo anno scolastico 2023 - 2024. Tale interesse verrebbe irrimediabilmente compromesso, se venisse impedita l'assunzione in ragione della riserva.

Sul punto, è opportuno precisare che gli effetti della tutela cautelare sono di natura strumentale e interinale rispetto alla decisione finale e sono volti a evitare che l'interesse azionato sia compromesso dalla durata del processo.

In ragione di quanto sopra, l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una *deminutio* delle facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa. In caso contrario, infatti, verrebbe frustrato l'interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà.

L'indirizzo consolidato della giurisprudenza sul punto stabilisce, infatti, che: *“l'inserimento di un candidato in un concorso nella graduatoria “con riserva”, dev'essere inteso nel senso che l'insegnamento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito, non potendosi invece ritenere che l'iscrizione “ con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest'ultima; se così fosse, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità posto che*

l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e, quindi, proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito. L'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito". (Tar Lazio, sez III bis n. 3137/2020; Tar Lazio, sez III bis n. 13461/2003).

E in tal senso e sulla medesima vicenda si è pronunciato il Tar Lazio, sez IV bis con ordinanza n. 4036/2022 che, nel sospendere l'ordinanza n. 112/2022 ha chiarito che: *l'ordinanza 112/2022, nella parte in cui dispone che l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto, reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti.*

E non è possibile pervenire a diverse conclusioni per il riconoscimento del titolo subordinato all'espletamento delle misure compensative di 300 ore. Anche in questo caso, infatti, vi sarebbe una illegittima preclusione alla stipulazione del contratto, in ragione delle tempistiche imposte dall'amministrazione per il riconoscimento definitivo del titolo.

**** *

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati, stante l'elevatissimo numero degli stessi e mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3, cpa, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Con condanna alle spese.

Si allegano:

1. provvedimento 0011274/2022;

2. graduatorie posto comune;
3. graduatorie sostegno;
4. conferimento incarichi.

Ai sensi del DPR 115/02, la sottoscritta Avv. Michela Pignatelli dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato per assenza di domande nuove.

Salvis iuribus

Bologna – Roma, 23 settembre 2022

Avv. Michela Pignatelli